

(n. 655 )

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Sammartino, Cafeo, D'Agostino e Tamajo

il 29 novembre 2019

*Disposizioni a sostegno della funzione degli oratori e delle strutture socio-educative d'ispirazione religiosa per l'infanzia e per i giovani*

----O----

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

le dinamiche sociali cui quotidianamente assistiamo sono spesso contrassegnate da rilevanti elementi di disagio, alienazione e marginalizzazione che investono i più giovani in un contesto caratterizzato dagli effetti del rapido mutamento relazione legato alle tecnologie ed al persistere ed all'emergere di situazioni di disagio.

Accanto al ruolo delle famiglie, della scuola e delle istituzioni gli oratori hanno storicamente svolto un'importante funzione nel processo di formazione di tantissimi giovani, favorendone la socializzazione e l'aggregazione in forme positive e pro-attive, stimolando i loro interessi sportivi e culturali, agevolandone la partecipazione consapevole alla vita sociale, politica e culturale.

Gli oratori e le altre strutture giovanili d'ispirazione religiosa, anche grazie alla capillare presenza sul territorio, sono stati e continuano ad essere presidi fondamentali per i ragazzi, fornendo loro orientamento e luoghi di aggregazione anche in contesti di particolare fragilità.

In linea col principio di sussidiarietà richiamato dall'articolo 118 della Costituzione della Repubblica, le attività di oratorio rappresentano una delle migliori espressioni dell'iniziativa promossa dai cittadini e dalle organizzazioni religiose per la realizzazione di finalità sociali d'interesse generale e di preminente rilievo.

Si propone perciò, avuto riguardo alle positive esperienze già in essere in molte altre Regioni ed in armonia coi principi della legislazione statale, di adottare un intervento legislativo volto a riconoscere e sostenere la preziosa attività educativa ed aggregativa svolta dagli oratori.

L'articolo 1 dichiara le finalità della norma, individuate nel riconoscimento e nella promozione del ruolo il ruolo sociale, aggregativo, educativo e culturale svolto dagli oratori promossi dagli enti ecclesiastici e di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che abbiano proceduto alla stipula di intese con lo Stato.

L'articolo 2 introduce previsioni relative alla programmazione ed al coordinamento degli interventi. In particolare si prevede che la Regione ed i Comuni, nelle rispettive competenze, coinvolgano gli enti di culto che svolgono e/o promuovono le attività di oratorio nell'ambito della programmazione socio-sanitaria a livello regionale e locale, riconoscendone l'apporto anche in regime di sussidiarietà per la realizzazione delle finalità di inclusione sociale, lotta al disagio e promozione socio-culturale ed educativa.

Al fine di coordinare il sistema, promuovere la cooperazione e permettere il riconoscimento delle attività esistenti si prevede la stipula di convenzioni fra la Regione, in concorso con l'ANCI, con la regione ecclesiastica siciliana e con le istanze territorialmente competenti delle altre confessioni religiose.

L'articolo 3 prevede l'erogazione di contributi diretti in favore degli enti ed organismi che svolgono attività di oratorio, al fine di sostenere la realizzazione di programmi e progetti di attività sociale, educativa, sportiva, aggregativa e culturale.

L'assegnazione di tali contributi avverrà a mezzo di avvisi pubblici annuali da emanarsi entro il mese di marzo di ciascun anno a cura dell'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

La relativa disciplina applicativa e di dettaglio è demandata ad apposito decreto del Presidente della Regione di natura non regolamentare.

L'articolo 4 prevede la possibilità per la Regione e gli enti locali di assegnare in regime di comodato d'uso beni immobili, inclusi beni confiscati alla criminalità organizzata, per lo svolgimento di attività di oratorio secondo la disciplina vigente.

L'articolo 5 introduce una previsione relativa all'erogazione di contributi in conto capitale per interventi di ristrutturazione, riqualificazione e manutenzione di strutture destinate ad ospitare oratori ed attività socio-educative e sportive di diretta pertinenza dei medesimi.

Gli interventi verranno erogati secondo il medesimo schema di quelli previsti all'articolo 3 mediante bandi triennali.

L'articolo 6 reca norme di carattere finanziario, autorizzando la spesa di 500 migliaia di euro annui per ciascun esercizio del triennio per i contributi alle attività e la medesima somma per gli interventi in conto capitale. Per gli anni successivi la copertura verrà determinata annualmente in sede di legge di stabilità.

L'articolo 7, infine, contiene modifiche ed abrogazioni alla normativa esistente. In particolare il comma 1 abroga una disposizione, ormai datata e rimasta inapplicata, mentre il comma 2 modifica la disciplina in materia di opere di urbanizzazione secondaria, introducendo gli oratori fra le strutture da inserire nelle relative programmazioni.

---O---

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

### Art. 1

#### *Generalità ed oggetto*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia coi principi generali indicati dalla legge 1 agosto 2003, n.206, riconosce e promuove il ruolo sociale, aggregativo, educativo e culturale svolto dagli enti ecclesiastici e di culto mediante le attività di oratorio e le altre attività similari di aggregazione e formazione dei giovani.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione di giovani, minori ed adolescenti a qualsiasi titolo residenti sul territorio regionale e promuovono l'inclusione sociale, la diffusione della pratica sportiva e di stili di vita sani, della cultura della solidarietà e della tolleranza, della legalità, della partecipazione consapevole alla vita politica, sociale, economica e culturale, operando per il contrasto ai fenomeni di emarginazione sociale ed alla devianza giovanile.

3. Per le finalità di cui al comma 1 le attività di oratorio possono essere promosse e realizzate da parrocchie, da altri enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli enti ed organismi espressione delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione della Repubblica, in forma direttamente gestita e/o tramite enti ed organismi associativi dagli stessi promossi.

## Art. 2

### *Programmazione e coordinamento delle politiche sociali*

1. La Regione, nell'ambito della programmazione degli interventi e delle politiche di competenza, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n.328, assicura la partecipazione di rappresentanti designati dalla regione ecclesiastica Sicilia e delle istanze territorialmente competenti in rappresentanza delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato.

2. I Comuni, nell'ambito dell'esercizio delle relative prerogative in forma singola ed associata ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n.328, assicura la partecipazione dei rappresentanti della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato presenti sul territorio.

3. Al fine di coordinare la realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 e di quanto ai successivi articoli 3 e 5, la Regione promuove, in accordo con l'ANCI Sicilia, la stipula di appositi protocolli d'intesa con la regione ecclesiastica siciliana e con le istanze territorialmente competenti in rappresentanza delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato.

4. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n.328 e delle relative norme di attuazione, la Regione, i Comuni, i liberi consorzi di Comuni e le Città metropolitane promuovono e favoriscono la partecipazione degli enti promotori di attività di oratorio all'erogazione delle prestazioni sociali previste nelle relative programmazioni.

## Art. 3

### *Contributi per lo svolgimento delle attività socio-educative*

1. Al fine di sostenere lo svolgimento delle attività socio-educative, aggregative, formative, culturali, sportive e ricreative promosse dagli oratori, la Regione eroga contributi diretti ai programmi e piani annuali di attività .

2. L'erogazione dei benefici avviene secondo principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione mediante avvisi pubblici di selezione annuali di competenza dell'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, secondo le previsioni di cui al presente articolo, da emanarsi inderogabilmente entro il mese di marzo di ciascun anno.

3. Con decreto del presidente della Regione di natura non regolamentare, su proposta dell'assessore dell'istruzione e della formazione professionale d'intesa con l'assessore della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali, in armonia con le previsioni dei protocolli di cui al comma 3 dell'articolo 2, sono disciplinati criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

#### Art. 4

##### *Concessione di beni per attività di oratorio*

1. La Regione e gli enti locali, nel rispetto della vigente disciplina, possono concedere in comodato d'uso gratuito agli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1 beni immobili di proprietà e/o beni confiscati alla criminalità organizzata trasferiti nel patrimonio indisponibile ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, per lo svolgimento di attività di oratorio, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 3 della legge 1 agosto 2003, n.206.

#### Art. 5

##### *Contributi per la riqualificazione e la manutenzione di immobili destinati ad attività di oratorio*

1. Al fine di promuovere la diffusione su tutto il territorio regionale, con speciale riferimento alle realtà disagiate ed alle aree soggette a marginalità socio-economica, la Regione eroga contributi in conto capitale per interventi di ristrutturazione, riqualificazione e manutenzione di strutture destinate ad ospitare oratori ed attività socio-educative e sportive di diretta pertinenza dei medesimi.

2. L'erogazione dei benefici avviene secondo principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione mediante avvisi pubblici di selezione triennali di competenza dell'istruzione e della formazione professionale, secondo le previsioni di cui al presente articolo.

3. Con decreto del presidente della Regione di natura non regolamentare, su proposta dell'assessore dell'istruzione e della formazione professionale d'intesa con l'assessore della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali, in armonia con le previsioni dei protocolli di cui al comma 3 dell'articolo 2, sono disciplinati criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

#### Art. 6

##### *Norme finanziarie*

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata per ciascun esercizio del triennio 2019/2021 la spesa annua di 500 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215704.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata per ciascun esercizio del triennio 2019/2021 la spesa annua di 500 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215704.

3. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n.10.

#### Art. 7

##### *Modifiche ed abrogazioni di norme*

1. L'articolo 21, comma 5 della legge regionale 22 dicembre 2005, n.19 è abrogato.

2. All'articolo 7, comma 11, della legge regionale 10 agosto 2016, n.16, dopo le parole 'centri sociali' sono inserite le parole 'oratori e strutture socio-educative d'ispirazione religiosa per l'infanzia e per i giovani'.

#### Art. 8

##### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.